



COMUNE DI SIRACUSA

REGOLAMENTO COMUNALE DEL “BARATTO AMMINISTRATIVO”

INDICE

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Ambito di intervento

Art. 3 – Individuazione interventi

Art. 4 – Destinatari del baratto amministrativo

Art. 5 - Obblighi dei partecipanti

Art. 6 - Attrezzature e dispositivi di protezione

Art. 7 – Assicurazioni

Art. 8 – Entrata in vigore

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 118 della Costituzione e dell'art. 24 del D.L. 133/2014 convertito con modificazioni nella Legge n. 164/2014, disciplina il baratto amministrativo, quale possibilità per i Comuni di deliberare riduzioni o esenzioni di tributi di propria competenza a fronte di interventi di riqualificazione del territorio da parte di cittadini singoli o associati.

Art. 2

Ambito di intervento

Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano, o anche l'esecuzione di piccoli lavori di manutenzione secondo un programma di massima approvato annualmente.

Art. 3

Individuazione interventi

Entro il 30 aprile di ciascun anno la Giunta Municipale congiuntamente all'Ufficio Tecnico individua gli ambiti di intervento previsti nel precedente art. 2, secondo le esigenze, i programmi e la disponibilità delle risorse economiche dell'Ente in termini del rispetto del budget comunicato annualmente, fatto salvo l'obbligo della copertura del costo del servizio relativo alla TARI ove previsto dalla Legge.

Successivamente all'approvazione degli interventi verrà data pubblicità con comunicazione nel sito del Comune dell'elenco dei progetti finanziati.

In ogni caso non possono essere autorizzati interventi ricadenti in contratti d'appalto già affidati dall'Ente.

Qualora le domande di partecipazione non consentissero di eseguire gli interventi finanziati, la disponibilità dei fondi messi a disposizione dall'Ente verrà impiegata per autorizzare progetti presentati da singoli cittadini relativi agli ambiti di intervento di cui al punto 2 secondo l'ordine di protocollo e fino alla copertura del plafond autorizzato.

Art. 4

Destinatari del baratto amministrativo

Possono accedere al baratto amministrativo i cittadini singoli o associati, ad esclusione delle imprese di ogni tipo che siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadini singoli:

- a) Residenza nel Comune di Siracusa;
- b) Avere compiuto il 18° anno di età;
- c) Reddito complessivo del nucleo familiare, risultante dall'ultima dichiarazione ISEE non superiore a € 7.385,00;
- d) Idoneità psico-fisica relativamente all'attività da svolgere;

2) associazioni di cittadini giuridicamente riconosciute:

- a) sede legale nel comune di Siracusa;
- b) oggetto sociale inerente agli ambiti di intervento;
- c) possesso da parte dei componenti dell'Associazione dei requisiti indicati al p. 1 del presente articolo, fatta eccezione per i limiti reddituali.

Le agevolazioni e riduzioni verranno applicate in via prioritaria all'Associazione e nel caso di eccedenza ai singoli associati, secondo l'ordine di età, dal minore al maggiore.

La domanda di ammissione al beneficio del "Baratto Amministrativo" deve essere presentata al settore Entrate entro il 31 maggio di ogni anno il quale provvederà tempestivamente a trasmetterla al settore tecnico che ha l'obbligo di redigere la graduatoria, vigilare sul buon andamento del progetto, quantificarne il valore e certificarne il completamento.

La graduatoria privilegerà i cittadini singoli favorendo le fasce più deboli e a parità di reddito, chi non ha mai usufruito del Baratto amministrativo o ne ha usufruito il numero minore di volte.

Ogni ora di lavoro prestata verrà valutata considerando €/ora 8,00 con un massimo di ore 4 a giornata.

La riduzione da operare sulla Ta.ri non può eccedere il tributo dell'anno nel quale è svolto il progetto, che dovrà pertanto concludersi entro il 31/12 di ciascun anno. In nessun caso possono essere conteggiati crediti che determinano rimborsi o compensazioni.

Le agevolazioni e riduzioni non possono riguardare debiti pregressi che potrebbero determinare effetti pregiudizievoli sugli equilibri di bilancio.

Art. 5

Obblighi dei partecipanti

L'attività oggetto del baratto amministrativo deve essere svolta esclusivamente dal soggetto che ha aderito al baratto amministrativo. E' fatto pertanto divieto di conferire a terzi, anche in parte, incarichi per lo svolgimento del progetto.

Il rapporto instaurato tra il soggetto che svolge l'attività e il Comune è a titolo di volontariato e non fa sorgere un rapporto di lavoro né alcun diritto nei confronti dell'Ente.

I destinatari del baratto amministrativo dovranno essere provvisti di cartellino identificativo, saranno tenuti a svolgere le funzioni a cui sono preposti con diligenza e dovranno comunicare eventuali ritardi o assenze al funzionario dell'ufficio tecnico che ha il compito di monitorare l'attività.

Nel caso di intervento incompiuto non verrà riconosciuto alcun credito.

Art. 6

Attrezzature e dispositivi di protezione

Il Comune fornirà le attrezzature, i materiali di consumo e i dispositivi di protezione individuali necessari per lo svolgimento dell'attività nei limiti delle proprie disponibilità.
Le attrezzature e i dispositivi di protezione vengono forniti in comodato d'uso e devono essere riconsegnati al termine delle attività in buone condizioni.

Art. 7

Assicurazioni

I cittadini che aderiscono al baratto amministrativo saranno coperti da assicurazione a cura e spese dell'Ente per la responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera connessa allo svolgimento dell'attività autorizzata nel progetto.

Art. 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dal 01/01/2017